Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

STATUTO COMUNALE

Adottato con deliberazioni consiliari n. 74 del 30 novembre 1991 e n. 92 del 18 novembre 1991.

Adeguato con deliberazioni consiliari:
n. 85 del 29.9.95;
n. 104 del 27.11.95;
n. 19 del 21.2.1996 ;
n. 25 del 26.4.1996;
n. 71 del 28.9.1998
n. 86 del 23.11.1998
n. 8 del 12.2.1999.
n. 51 del 20.12.1999
n. 6 del 28.2.2000
n. 20 del 28.6.2000

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INDICE

PARTE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Autonomia statutaria
Art. 2- Territorio, gonfalone, stemma, Albo pretorio
Art. 3- I beni comunali
Art. 4- Diritti del cittadino
Art. 5- Programmazione e cooperazione
Art. 6- Difesa e tutela del patrimonio naturale storico-artistico e culturale
Art. 7- Interventi in campo economico
Art. 8- Infrastrutture e trasporti
Art. 9- Organizzazione servizi sanitari e formativi, promozione dello sport e del tempo libero

Art.10- Organizzazione servizi allo sviluppo
Art.11- Finalità.

PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art.12- Organi
Art.13- Consiglio comunale
Art.14- Competenze e attribuzioni
Art.15- Adunanze e convocazioni
Art.16- Linee programmatiche di mandato
Art.17- Commissioni
Art.18- Attribuzioni delle Commissioni
Art.19- Consiglieri
Art.20- Diritti e doveri dei Consiglieri
Art.21- Gruppi consiliari
Art.22- Giunta comunale
Art.23- Elezioni e prerogative
Art.24- Composizione
Art.25- Funzionamento della Giunta
Art.26- Attribuzioni
Art.27- Deliberazioni degli Organi collegiali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.28- Sindaco
Art.29- Decreti del Sindaco
Art.30- Attribuzioni di amministrazione
Art.31- Attribuzioni di vigilanza
Art.32- Attribuzioni di organizzazione
Art.33- Mozioni di sfiducia
Art.34- Vice Sindaco

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

UFFICI

Art.35- Principi strutturali ed organizzativi
Art.36- Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art.37- Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DIRETTORE GENERALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art.38- Il Segretario comunale
Art.39 - Funzioni del Segretario comunale
Art.40 - Vice Segretario comunale
Art.41 - Direttore Generale
Art.42 - Compiti del Direttore Generale
Art.43 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi
Art.44 - Funzioni dei Responsabili dei Servizi
Art.45 - Collaborazioni professionali esterne
Art.46 - Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III
LA RESPONSABILITA'

Art.47 - Responsabilità verso il Comune e verso terzi.
Responsabilità dei contabili.

TITOLO III
SERVIZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.48 - Obiettivi dell'attività amministrativa
Art.49 - Forme di gestione dei servizi pubblici comunali.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art.50 - Principi e criteri
Art.51 - Revisori dei conti
Art.52 - Controllo di gestione

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.53 - Organizzazione sovracomunale

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art.54 - Principio di cooperazione
Art.55 - Convenzioni
Art.56 - Consorzi
Art.57 - Unione di Comuni
Art.58 - Accordi di programma

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Art.*59* - Partecipazione popolare

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.60 - Interventi nel procedimento amministrativo
Art.61 - Azione popolare
Art.62 - Istituzione del servizio comunale di protezione civile

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.63 - Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini
Art.64 - Diritti delle associazioni
Art.65 - Contributi alle Associazioni
Art.66 - Volontariato
Art.67 - Forum dei cittadini
Art.68 - Procedure di conciliazione
Art.69 - Carte dei diritti
Art.70 - Consultazione della popolazione da parte del Comune
Art.71 - Verifica della qualità dei servizi in relazione alla tutela dei diritti del cittadino
Art.72 - Petizioni, proposte e istanze
Art.73 - Sedute del Consiglio Comunale

CAPO III
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art.74 - Referendum
Art.75 - Effetti del Referendum
Art.76 - Accesso agli atti
Art.77 - Diritto di informazione

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art.78 - Nomina
Art.79 - Incompatibilità e decadenza
Art.80 - Mezzi e prerogative
Art.81 - Rapporti con il Consiglio
Art.82 - Indennità di funzione
Art.83 - Difensore civico di enti sovracomunali

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art.84 - Statuto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.85 - Regolamenti
Art.86 - Adeguamento delle fonti normative comunali e Leggi sopravvenute
Art.87 - Ordinanze
Art.88 - Entrata in vigore

PARTE I
PRINCIPI GENERALI

ART.1
AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Luco dei Marsi è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Luco dei Marsi nei rapporti con lo Stato, con la Regione Abruzzo, con la Provincia di L'Aquila e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Il Comune di Luco dei Marsi:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana;
b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio della autonomia degli Enti locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina a cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

5. Il Comune attiva azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità fra i sessi e connessi prioritariamente all'eguaglianza sostanziale in materia di lavoro. Assicura le pari opportunità di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali quando possibile.

ART.2
TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA, ALBO PRETORIO

1. Il Comune di Luco dei Marsi, confinante con Avezzano, Trasacco, Civitella Roveto e Capistrello, è costituito dalle popolazioni e dai territori delle frazioni Petogna, Strada 39, Strada 40 e Capoluogo.
2. Il Comune di Luco dei Marsi ha sede legale nel Palazzo Civico dove si riuniscono gli organi di governo dell'Ente e le commissioni; per esigenze straordinarie gli organi di governo e le commissioni possono essere convocati e riuniti in altra sede.
3. Il Comune ha un proprio Gonfalone e un proprio Stemma, concessi con D.P.R. del 29.7.93, che utilizzerà nei modi e nei casi secondo le modalità previste per legge e secondo apposito Regolamento.
4. Nel Palazzo Civico deve essere predisposto un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e Regolamenti e da eventuali comunicati dei gruppi consiliari. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. L'affissione è curata dal Segretario che si avvarrà della disponibilità degli Uffici.

ART. 3

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

I BENI COMUNALI

1. I beni comunali si distinguono, in conformità della legge, in beni demaniali e patrimoniali, disponibili ed indisponibili.
2. Di tutti i beni comunali dovranno essere redatti dettagliatamente inventari secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità e di amministrazione del patrimonio.

ART. 4
DIRITTI DEL CITTADINO

1. Il Comune concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali opportunità formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione e per garantire a ciascun membro della comunità il pieno esercizio dei propri diritti.
2. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni ed organizzazioni alla formazione degli atti programmatici; favorisce l'accesso alle informazioni relative all'Ente.
3. Il Comune favorisce forme di aggregazione nel corpo sociale che siano ispirate agli stessi principi dello Statuto.

ART. 5
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali economiche sindacali sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di L'Aquila, con la Regione Abruzzo e la Comunità Montana "Marsica 1" .

ART. 6
DIFESA E TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE STORICO ARTISTICO E CULTURALE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e promuove interventi diretti al mantenimento dell'equilibrio ecologico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune considera il patrimonio storico, archeologico ed artistico come preziosa testimonianza di sviluppo del proprio territorio, opera affinché esso venga totalmente recuperato.
3. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua di costume e tradizione popolari in rapporto con tutte le associazioni e istituzioni pubbliche e private, ai vari livelli, ai fini di una sua più incisiva diffusione a partire dal mondo scolastico.

ART. 7
INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

1. Il Comune concorre alla determinazione del programma di sviluppo regionale-provinciale e di enti sovracomunali e/o intercomunali; all'inizio di ogni legislatura adotta un programma pluriennale generale e promuove la conferenza economica comunale per assicurare una reale partecipazione degli amministrati alla formazione del programma ed alla sua verifica.
2. Il Comune orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e di promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio, volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le risorse, il sostegno all'occupazione, in particolare quella giovanile, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi.
3. Il Comune assicura alla comunità la gestione dei servizi, individuando le forme più opportune fra quelle indicate dalle leggi vigenti, comunque ispirate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricercando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
4. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
5. Il Comune sviluppa attività ed iniziative volte a promuovere ed assicurare all'agricoltura quei servizi capaci di favorirne la competitività, la tutela della qualità e la valorizzazione dei prodotti agricoli.
6. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
7. Il Comune tutela e promuove la costituzione di un "Ente Fiera", intesa come vetrina, mercato ed approfondimento della realtà socio economica, comprendendo in essa eventualmente la gestione e l'organizzazione della borsa merci.

ART. 8
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1. Il Comune assicura agli studenti delle scuole materne e dell'obbligo un adeguato servizio di trasporto.
2. Il Comune, che ha facoltà di partecipare a società operanti nei settori del trasporto e comunicazioni, opera e promuove una politica infrastrutturale tendente a garantire la mobilità ed a facilitare le comunicazioni all'interno del proprio territorio.

ART. 9
ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI E FORMATIVI, PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune orienta gli interventi in campo sanitario e di igiene e profilassi pubblica di propria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

competenza alla tutela della qualità dell'ambiente e della salute della comunità, alla tutela della maternità e della prima infanzia e opera per l'attuazione di servizi efficienti di assistenza sociale con speciale riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili, alle persone indigenti ed agli emarginati in genere.
2. Il Comune concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a carattere permanente; promuove interventi atti ad assicurare adeguati strumenti e spazi educativi.
3. Il Comune favorisce l'esercizio di pratiche sportive come forme di tutela attiva della salute e promuove interventi ed occasioni per il tempo libero; favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso alla comunità; apposito regolamento disciplina i modi di utilizzo e di accesso alle strutture dei servizi e degli impianti.

ART. 10
ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLO SVILUPPO

1. Il Comune provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati nelle materie di propria competenza, organizzando le informazioni in raccordo con le altre istituzioni e con tutti i soggetti sociali.
2. Il Comune assicura alla comunità locale servizi di informazione negli ambienti e nelle forme stabilite dal Regolamento.

ART. 11
FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità di Luco dei Marsi, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle Associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

ART. 12
ORGANI

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 13
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, e, rapprensentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il regolamento indicherà altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Il regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, disciplinando altresì la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 14
COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
3. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
5. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Può, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

ART. 15
ADUNANZE E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in adunanze ordinarie, straordinarie e straordinarie urgenti. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessari per l'esercizio del ruolo del Consiglio.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 gg. e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco oppure dal Consigliere anziano in carica in caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, oppure su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune, con le modalità previste dal Regolamento consiliare.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento e sono presiedute dal Sindaco.
10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.

ART. 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche , proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 17
COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 18
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 19
CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 20
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione ed istanze di sindacato ispettivo.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 21
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 22
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti dal Consiglio.

ART. 23
ELEZIONI E PREROGATIVE

1. I componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezioni.
2. Le cause di ineleggibilità, la posizione giuridica, lo " status " dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.

ART. 24
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n.5 Assessori.
2. Potranno essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso di requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, di professionalità e competenza amministrativa e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative comunali per il rinnovo del Consiglio comunale.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
4. Nella nomina si terrà conto di quanto previsto al precedente art.1, comma 6, in materia di pari opportunità.

ART. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti e sono segrete e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 26
ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge e del presente Statuto, non siano riconducibili alla sfera di competenza dell'organo Consiliare né alla competenza di tipo gestionale riservata ai Responsabili di servizio e che non rientrino comunque nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2 . La Giunta opera in modo collegiale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative e di verifica:

- propone al Consiglio i Regolamenti;
- adotta il Regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;
- approva e modifica la dotazione organica;
- approva i progetti attuativi, i programmi esecutivi e gli strumenti di esecuzione che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento ai Responsabili di servizio comunali;
- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottopone alle decisioni del Consiglio;
- modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone;
- esprime parere per la nomina e revoca del Direttore Generale o per il conferimento delle relative funzioni al Segretario comunale;
- dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
- costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- determina, sentiti i Revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dal Consiglio.

4. Provvede, inoltre, sempre nell'esplicazione di attività organizzative a:

- approvazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi;
- conferimento di incarichi professionali;
- costituzione e resistenza in giudizio;
- transazioni giudiziarie ed extragiudiziarie e conciliazioni;
- assunzione personale, mobilità esterna e distacco temporaneo;
- riassunzione personale già dimessosi volontariamente;
- indizione concorsi, approvazione bando e nomina commissione concorsi;
- indizione bandi concorso e reclutamento (fino alla IV^ Q.F.) sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- attribuzione L.E.D.;
- approvazione perizie di variante e suppletive;
- assegnazioni edilizia residenziale pubblica.

ART. 27
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla Legge o dallo Statuto; per la G.C. vale quanto espresso al precedente art.24, mentre per il C.C. il numero necessario per la validità delle sedute è indicato dal Regolamento.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria, la documentazione, il deposito degli atti e la formazione delle proposte di deliberazioni di C.C. e di G.C. spetta al Responsabile del servizio.

La verbalizzazione delle sedute degli Organi suddetti è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento sotto la responsabilità del Segretario comunale. Il Segretario comunale non partecipa alla discussione dei punti dell'ordine del giorno, quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito dal Vice Segretario, se nominato, o, in via temporanea, da un componente del Collegio, nominato dal Presidente.

5. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano per il Consiglio, dal Vice Sindaco o Assessore anziano per la Giunta comunale, dal componente più anziano di età, tra i presenti, per gli altri organi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 28
SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze eccezionali si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari, di cui al comma precedente adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.
7. Analoghe competenze e regole vengono esplicate ed applicate dal Sindaco nel settore della panificazione.
8. Il Sindaco esplica altresì le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Reg. es. della Legge 8.12.70, n. 996, approvato con D.P.R 6.2.981 n. 66.
9. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 29
DECRETI DEL SINDACO

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "decreti" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo. I decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento della adozione.
2. I decreti del Sindaco comportanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il Responsabile del servizio finanziario. Il concerto riguarda esclusivamente l'assunzione dell'impegno di spesa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 30
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
In particolare il Sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- convoca i comizi per i referendum;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
- nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
- conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
- nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
- fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- adotta i provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali;
- provvede all'attribuzione delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;
- nomina il coordinatore unico dei lavori pubblici;
- nomina il Responsabile della gestione e organizzazione:
  * dell'I.C.I.;
  * dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
  * della tassa per l'occupazione di spazi pubblici ed aree pubbliche;
  * della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- individua il Responsabile dei servizi informativi automatizzati;
- nomina l'Economo;
- individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- individua i collaboratori posti alle dirette dipendenze sue, della Giunta e degli Assessori;
- nomina il Responsabile dell'ufficio statistica;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- nomina il Responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
- nomina il Responsabile del servizio di protezione civile;
- sottoscrive il contratto collettivo decentrato;
- nomina il Responsabile della gestione del contenzioso del lavoro;
- provvede in mancanza del D.G. e se le relative funzioni non sono affidate al Segretario comunale, all'adozione di tutti gli atti di gestione del personale apicale.

ART. 31
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 32
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale che presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da *1/5* del Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a 20 giorni.
b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal medesimo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori, a Consiglieri comunali solo per quanto previsto dagli artt. 10 e 38, comma 6, della legge n. 142/90; delega la sottoscrizione di particolari atti non rientranti nelle attribuzioni delegate agli Assessori ed al Segretario comunale;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 33
MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 34
VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza od impedimento di fatto e di diritto.
2. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione del documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

UFFICI

ART. 35
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 36
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune determina la propria dotazione organica modellandola sulle attività da svolgere nonché l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, tenuto solo conto delle proprie capacità di bilancio, delle esigenze di servizio e dei compiti attribuiti.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura operativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
6. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai funzionari Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
7. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
8. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 37
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecno- struttura comunale.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DIRETTORE GENERALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI

ART. 38
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

ART. 39
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
6. In mancanza del D.G. e limitatamente al personale apicale, provvede alla contestazione degli addebiti nell'ipotesi di violazione dei doveri di servizio comportanti la comminazione delle sanzioni disciplinari del richiamo verbale e della censura e la conseguente eventuale comminazione delle predette sanzioni.
7. Presiede le Commissioni di concorso per l'accesso ai posti di Cat. C
e D.

ART. 40
VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea e degli stessi requisiti previsti per la nomina a Segretario.
2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 41
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

ART. 42
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta Comunale.
5. In ogni caso il Direttore Generale, se nominato ai sensi del l° comma dell'art.34 oppure ai sensi del precedente 4° comma, provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dagli Organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa.
6. Il Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco del proprio operato e riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'organo di governo.
7. Al Direttore Generale compete inoltre:
- la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lett. A) comma 2, dell'art. 40 del D.Lgs *77/95* e successive modificazioni;
- il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili dei servizi ed apicali cui spettano le responsabilità gestionali;
- l'adozione degli atti di gestione, compresi gli atti disciplinari riguardanti i Capi-Settore e i Responsabili dei servizi;
- l'adozione degli atti di competenza dei Responsabili dei servizi inadempienti, previa diffida;
- la definizione dei criteri per l'organizzazione degli Uffici, previa consultazione delle 00.SS. e nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs 29/93 come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs n.80/98, sulla base delle direttive del Capo dell'Amministrazione;
- l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici e dei rendimenti dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 18 comma i D.Lgs n. 29/93.

8. Egli esercita in particolare le seguenti funzioni:
- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali forniti dal Sindaco e dalla G.C.;
- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad esso preposto;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Capi settore e dei Responsabili dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei Responsabili dei servizi e dei Capi settore;
- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
- gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- svolge ogni altra incombenza attribuitagli da Statuto, Regolamento o dal Sindaco;
- promuove i procedimenti ed adotta in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi, previa istruttoria curata dal servizio competente.

9. La Giunta può assegnare, su proposta del Sindaco qualora lo ritenga opportuno in relazione all'intersettorialità o alla particolare complessità, la gestione di uno o più servizi direttamente al Direttore Generale, con ogni effetto conseguente, anche ai sensi del D.Lgs *77/95* e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 43
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione del personale.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 44
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I Responsabili di servizio provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Svolgono altresì attività propositiva, consultiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente oltre che funzioni in materia di atti e conoscenza, nei modi e termini previsti dalla legge ed indicati in particolare dal Regolamento degli uffici e servizi o da Regolamenti comunali specifici.
3. Essi comunque svolgono le seguenti funzioni:

– curano l'istruttoria, la documentazione, la redazione e il deposito delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio;
– esprimono il parere di regolarità tecnica sulle proposte di Giunta e di Consiglio che non siano mero atto di indirizzo e quello di regolarità contabile qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati;
- provvedono al rilascio di autorizzazioni, concessioni, attestazioni e certificazioni;
- presiedono le commissioni di concorso per la copertura dei posti di Cat. A e B, e le commissioni di gara ed assumono le responsabilità dei relativi provvedimenti;
- emettono i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e le altre ordinanze previste da norme di legge o Regolamento;
- hanno la gestione e l'amministrazione del personale dipendente;
- promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti previsti;
- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, le missioni del personale dipendente secondo le direttive imposte dal D.G. o dal Sindaco;
- adottano tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e ù riduzione in pristino di competenza comunale nonché i poteri di vigilanza edilizia ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo;
- rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- possono assumere i mutui con la Cassa DD.PP. purchè il ricorso all'indebitamento sia stato preventivamente previsto in un atto consiliare fondamentale, specialmente nel bilancio di previsione.

4. Essi provvedono altresì a:
- indizione aste pubbliche, licitazioni private, appalto concorso e trattativa privata per lavori pubblici, forniture e servizi;
- elenco ditte da invitare;
- approvazione verbali di gara d'appalto e schema contratto;
- approvazione stati finali e certificati di regolare esecuzione;
- autorizzazione al subappalto;
- adozione atti in materia di occupazione d'urgenza o espropri che la legge attribuisce alla competenza del Comune;
- tutte le funzioni attribuite dal Regolamento o dal Sindaco;
- determinazione a contrarre e relative procedure, ex art.56 legge 142/90.

ART. 45

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

1. Il Comune può ricoprire con personale esterno i posti di Responsabile del servizio, in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato.
2. Il Comune può altresì stipulare al di fuori della pianta organica, tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per alte specializzazioni e funzioni dell'area direttiva, purchè in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'Ente, con il minimo di una unità.
3. Il Comune può conferire per esigenze cui non può far fronte con il Responsabile di servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, 6° comma, del D.L.gs 29/93.
4. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'Ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.
5. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate nei precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
6. Spetta comunque al Sindaco, come già previsto dal precedente articolo 28, il compito dell'attribuzione e definizione degli incarichi di cui sopra, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. *58* del D.Lvo 29/93, come modificato dall'art. 26 del D.Lvo 80/98 e nel rispetto del Regolamento che prevederà forme, modalità, competenze, tempi e compensi per gli incarichi in parola.

ART. 46
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. *45* del D.Lgs 504/92.

CAPO III
LA RESPONSABILITA'

ART. 47
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE E VERSO TERZI. RESPONSABILITA' DEI CONTABILI.

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni patrimoniali derivanti da violazioni di obblighi e di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fame denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta e curata dal Sindaco.
4. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
5 . Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
6. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.
7. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
8. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO III
SERVIZI

ART. 48
OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

ART. 49
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 50
PRINCIPI E CRITERI

1. Il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo ed altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi funzionali dell'ufficio dei Revisori dei conti e ne specificano attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate le forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 51
REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Non possono, comunque, essere nominati i dipendenti comunali ed i parenti ed affini entro il 4° grado dei componenti la Giunta comunale in carica.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, i Revisori dei conti avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

ART. 52
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo deve individuare misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la qualificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza per i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 53
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

ART. 54
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comunque con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli Istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 55
CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 56
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2^ comma del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

ART. 57
UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 47 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità montane in unioni di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali Enti.

ART. 58
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo viene adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
ART . 59
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 60
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.
2. La responsabilità degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo pubblicazione all'Albo pretorio od altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla pubblicazione personale o dalla pubblicazione del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute dev'essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento l'amministratore deve, in ogni caso, esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al l° comma hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
12. La partecipazione degli interessati all'attività amministrativa deve avvenire in ogni caso secondo i principi della legge 241/90.

ART. 61
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, in sede sia amministrativa, sia civile che penale.

ART. 62
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Sindaco, in quanto autorità comunale di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed all'attuazione di provvedimenti ed azioni volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Per la piena attuazione di tali funzioni viene istituito il servizio comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio comunale. L'organizzazione ed i compiti del servizio comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito Regolamento.
3. Per tali funzioni il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile, facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 63
VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei cittadini per estendere l'efficacia della democrazia. Ai fini di quanto sopra il Comune istituisce un apposito Albo nel quale sono iscritte le associazioni operanti nel territorio comunale e legalmente costituite che ne facciano richiesta. Al momento dell'istanza d'iscrizione le associazioni devono presentare il proprio atto costitutivo, nel quale siano specificate le finalità sociali. Il Comune attiva, inoltre, una conferenza annuale dei legali rappresentanti delle associazioni. Un apposito Regolamento indicherà le modalità attraverso cui le associazioni iscritte all'Albo possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, con particolare riguardo alla disponibilità di sedi ed uffici negli stabili di proprietà comunale, l'utilizzazione di sale per convegni, congressi ed incontri.
2. Il Comune considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'Amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione.
3. In particolare, il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale. Il Comune, inoltre, organizza servizi e uffici informativi che promuovono e favoriscono la cittadinanza attiva.
4. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale il Comune istituisce le Consulte. Il Regolamento degli istituti di partecipazione stabilirà il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di costituzione, di formazione e di funzionamento.

ART. 64
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

ART. 65
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni iscritte all'Albo, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 66
VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
4. Il Comune può gestite servizi in collaborazione con tutte le Associazioni di volontariato.

ART. 67
FORUM DEI CITTADINI

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad essi partecipano i cittadini ed i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.
5. I Regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto ai principi di partecipazione posti alla base della legge.

ART. 68
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

1. Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi ed inadempienze dell'azione amministrativa il Sindaco, di sua iniziativa, su proposta del Consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione della procedura di conciliazione su base comunale o sub-comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 69
CARTE DEI DIRITTI

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio.
2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne pubblicazione attraverso le proprie sedi ed i propri uffici ed a inserire le carte dei diritti nei propri Regolamenti quali criteri di indirizzo dell'attività comunale.

ART. 70
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DA PARTE DEL COMUNE

1. Per tutti gli atti ed i provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi l'Amministrazione dispone la consultazione dei cittadini interessati. Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi l'Amministrazione ha facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione, o successivamente all'attuazione di tali provvedimenti.
2. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
- convocazione di appositi incontri con la popolazione;
- utilizzazione dei forum dei cittadini di cui all'art. 67*;*
- istituzione o convocazione di consulte che comprendono le associazioni ed i comitati dei cittadini, maggiormente rappresentativi a livello locale;
- realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione;
- indizione dei referendum consultivi.

ART. 71
VERIFICA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI IN RELAZIONE ALLA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

1. L'Amministrazione è tenuta a compiere annualmente una verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini, alle esigenze ed alle domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro in ordine al miglioramento del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e degli strumenti previsti dalla legge n. 142/90 e n. 241/90. A tale scopo essa si può avvalere della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini e dei lavoratori.
2. I risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che a cittadini in generale, anche ai lavoratori ed alle loro organizzazioni per garantire il diritto alla contrattazione.

ART. 72

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PETIZIONI, PROPOSTE ED ISTANZE

1. I cittadini singoli o organizzazioni possono avanzare petizioni all'Amministrazione comunale. Tali petizioni possono essere rivolte sia al Sindaco, che dà loro corso, sia al Consiglio comunale che le affronta in specifiche sedute. La medesima procedura si applica agli organi di decentramento amministrativo. Le petizioni possono riguardare materie di interesse generale o problemi di particolare gravità e devono essere ampiamente motivate ed accompagnate da un congruo numero di firme, di massima inferiore al numero previsto dai referendum.
2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle petizioni il tema deve essere discusso dal Consiglio comunale che provvede a prendere le deliberazioni del caso, dopo illustrazione da parte del primo firmatario.
3. Un congruo numero di cittadini può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette nei trenta giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
4. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente Responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
6. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 73
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio comunale il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità, attraverso i mezzi di comunicazione, alle convocazioni del Consiglio ed ai loro ordini del giorno. Mediante le stesse procedure, ed in applicazione del diritto all'informazione dei cittadini, il Sindaco è tenuto a rendere pubbliche e disponibili le deliberazioni del Consiglio comunale.
2. Oltre al caso previsto dall'art. 72 i cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consiglio comunale ogni qualvolta, su istanza o del Sindaco o di un congruo numero di membri del Consiglio, lo deliberi la maggioranza semplice dei consiglieri.

CAPO III
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

ART. 74

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

REFERENDUM

1. Un numero determinato di elettori residenti inscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del Consiglio comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Soggetti promotori dei Referendum possono essere:
   a) n. 300 elettori;
   b) il Consiglio comunale.
5. Il Regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 75
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 76
ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. In caso di diniego da parte dell'interessato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citate gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 77
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, nonché della sua attività generale.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

ART. 78
NOMINA

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 142/90 per l'approvazione dello Statuto, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le Leggi e lo Statuto e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene ".

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 79
INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
6. Non può essere nominato Difensore civico:
   a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
   b) i parlamentari, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
   c) i ministri del culto;
   d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituzioni ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che, comunque, ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
   e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
   f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti od affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato d'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

ART. 80
MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale ed è dotato di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il provvedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili rassegna, verbalmente o per iscritto, il proprio parere al cittadino,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovracomunali le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
7. Tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

ART. 81
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

ART. 82
INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali.

ART. 83
DIFENSORE CIVICO DI ENTI SOVRACOMUNALI

1. Il Consiglio comunale si riserva di valutare in alternativa a quanto previsto dall'art.78 e previa intesa con Enti sovracomunali, che il Difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i comuni interessati, dal Consiglio dell'Ente ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini rappresentati.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 84
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 300 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che consentano l'effettiva conoscibilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. E' istituita la Commissione speciale per valutazioni periodiche della funzionalità e operatività dello Statuto e dei Regolamenti.

ART. 85
REGOLAMENTI

1. Il Comune adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni e comunque in tutte le materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 86
ADEGUAMENTO DELLE FORME NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 87
ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari o direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 10 giorni consecutivi nell'Albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve esser notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 88
ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio.